



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA**

CONDIZIONI GENERALI di FORNITURA

OGGETTO: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, mediante stipula tramite MEPA di un contratto di durata quadriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 per la fornitura dei servizi di pulizia, disinfestazione, smaltimento toner, facchinaggio e movimentazione interna prevalentemente dei fascicoli per le esigenze del TAR Bologna, via Massimo D'Azeglio 54. Contratto prorogabile per 6 mesi e assoggettabile ad aumento entro i limiti del quinto d'ordine relativamente ai soli servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento toner.

CIG A02C17060D

LOTTO UNICO per un costo totale presunto di 118.857,00 € iva esclusa - composto da:

- A) Servizio di: pulizia, disinfestazione dell'edificio e smaltimento rifiuti speciali (toner);
- B) Servizio a chiamata di facchinaggio e movimentazione interna all'edificio prevalentemente di fascicoli;

Durata del contratto quadriennale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Per il servizio A) importo annuo massimo di € 20.490,00 IVA esclusa;

Importo complessivo del contratto compreso l'eventuale proroga di sei mesi e aumento nei limiti del quinto d'ordine € 108.597,00 IVA esclusa.

Per il servizio B) offrire il costo orario per un pacchetto di almeno 100 ore di facchinaggio. Importo annuo massimo di € 2.280,00 e quadriennale € 9.120,00 IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, la fornitura dei servizi sarà eventualmente prorogabile di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si precisa che, qualora in corso di esecuzione dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento toner si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il TAR può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'operatore economico non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, e all. II.14 art. 5, comma 6 d.lgs. 36/2023).

**C.I.G.: A02C17060D
Codice Univoco Ufficio: GBP2VI**

CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

- A) Erogazione del servizio annuale di pulizia, disinfestazione dell'edificio con smaltimento dei rifiuti speciali, mediante le azioni descritte sotto e nella scheda tecnica n.1 (uno) allegata;
- B) Disponibilità al servizio a chiamata per: facchinaggio e movimentazione interna all'edificio prevalentemente di fascicoli mediante le azioni descritte sotto e nella scheda tecnica n.2 (due) allegata;

DESCRIZIONE e QUANTITA'

A) Servizio annuale di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali (toner): pulizia ordinaria continuativa tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Si precisa che, il servizio di pulizia dovrà necessariamente concludersi tutti i giorni dal lunedì al venerdì entro le ore 8.00.

Il servizio di disinfestazione, da effettuarsi al mattino (All.1), segue la cadenza indicata nell'apposita scheda; le date² degli interventi andranno preventivamente concordate con questo Tribunale, su indicazione del RUP-DEC o dei suoi assistenti/referenti.

Smaltimento, una tantum, dei rifiuti speciali per i quali occorre effettuare il prelievo del materiale depositato nel seminterrato, il trasporto e conferimento annuo, per quantità stimata di c.a. 7 kg di toner esauriti. Si precisa che la Società dovrà a conclusione del servizio produrre il certificato di conferimento e smaltimento a norma di legge.

B) Disponibilità per interventi a chiamata su richiesta del RUP-DEC o dei suoi assistenti/referenti, per il servizio di facchinaggio interno all'edificio prevalentemente per la movimentazione fascicoli. Gli interventi saranno preventivamente richiesti da questo Tribunale.

Il servizio sarà da svolgere la mattina, nelle giornate dal lunedì al venerdì.

Si informa che gli uffici e gli spazi istituzionali sono posti al piano terra e primo piano, al piano interrato gli archivi.

C) Disponibilità per interventi a chiamata previa presentazione di preventivo per pulizie e sanificazioni straordinarie (ad esempio nel caso di Covid-19 da eseguire in tutta la sede del Tribunale con macchinari tipo: macchina erogatrice di vapore, atomizzatore o simili. In tal caso gli interventi andranno eseguiti il sabato).

L'accesso all'edificio per l'esecuzione dei servizi, sia ordinari che a chiamata, andrà comunque definito preventivamente con il personale di questo tribunale (di cui al punto 3), per non interferire con le attività giurisdizionali di questo Tribunale nei giorni di apertura al pubblico, durante i quali non sarà possibile eseguire attività di interferenza con l'attività giurisdizionale in corso.

Per ogni singolo **servizio a chiamata**, gli incaricati del fornitore consegneranno un report indicando le attività svolte in quella data. I report così compilati saranno trasmessi al Direttore dell'esecuzione (RUP-DEC) o ai suoi assistenti/referenti, per la verifica puntuale della corretta esecuzione nei tempi di intervento programmati e per la successiva fatturazione.

SOPRALLUOGO PREVENTIVO NON RICHIESTO.

Le planimetrie dell'edificio e gli altri documenti allegati che compongono l'offerta (schede tecniche descrittive dei servizi) sostituiscono la verifica e il sopralluogo, che NON è richiesto.

2. IMPORTO DELLA FORNITURA e DURATA del CONTRATTO

Il contratto per i servizi in oggetto è di durata quadriennale, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, salva possibilità di proroga per la durata di 6 mesi.

LOTTO UNICO

VALORE MASSIMO ANNUALE per il servizio di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali (toner) € 20.490,00 IVA esclusa.

VALORE MASSIMO ANNUALE per il servizio di facchinaggio interno all'edificio prevalentemente per la movimentazione fascicoli € 2.280,00 IVA esclusa.

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO compresa eventuale proroga di sei mesi, e – per i servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento toner – aumento del quinto d'ordine € 118.857,00 IVA esclusa.

Il fornitore rinuncia espressamente a qualsivoglia indennizzo, ove questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere opportuno non richiedere il servizio ovvero la riduzione dello stesso.

3. MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione del servizio decorrerà, come indicato al punto 2, senza alcun periodo di sospensione fra la stipula e l'inizio del servizio (c.d. *stand-still*), presso il TAR per l'Emilia-Romagna sede di Bologna, Via Massimo d'Azeglio 54, previ contatti con:

- il responsabile unico del progetto-RUP e direttore dell'esecuzione-DEC per il servizio in oggetto: Katia Chiesa: telefono 051.4293138, e-mail: k.chiesa@giustizia-amministrativa.it;
- il collaboratore tecnico: Dr. Andrea Madormo: telefono 051.4293116, e-mail: a.madormo@giustizia-amministrativa.it

4. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, nella seguente misura. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT per le retribuzioni contrattuali orarie.

5. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del codice dei contratti non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del codice indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto

del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma ³, del Codice. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del codice dei contratti, è fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

6. PENALI

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nelle presenti condizioni generali e nelle schede attività (all. 1 e 2), le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

Qualora si verificano i relativi inadempimenti, troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

- in caso di ritardo del servizio, per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata, per ogni ora lavorativa di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'Aggiudicatario, verrà applicata una penale del 10% dell'importo netto contrattuale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente conforme alle prescrizioni contenute nelle presenti condizioni generali e nelle schede attività (all. 1 e 2). Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, il contratto sarà risolto in danno del fornitore ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite. L'importo relativo alle eventuali penali applicate sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 11 delle presenti condizioni, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare i servizi a terzi in danno al fornitore contraente ed impregiudicata ogni azione in sede penale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

7. DANNI, RESPONSABILITÀ e POLIZZA

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione delle attività, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno alla persona o a cose che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

A copertura dei danni di qualsiasi natura riguardanti le persone (RCT e RCO) e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, la responsabilità s'intende assunta dall'Impresa aggiudicataria che ne risponde in via esclusiva, esonerandone in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa aggiudicataria deve presentare, al momento della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza di assicurazione di primaria compagnia, stipulata a norma di legge.

L'oggetto della copertura assicurativa deve anche esplicitamente prevedere il risarcimento all'Amministrazione dei maggiori costi che questa dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di una qualsiasi delle attività oggetto dell'appalto, nonché dei maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione delle attività, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del contratto con conseguente escussione della fideiussione.

È facoltà dell'Amministrazione richiedere, durante l'esecuzione del contratto, la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza.

8. AGGIUDICAZIONE

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), del Codice degli appalti, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto stabilito all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

9. FATTURAZIONE

L'emissione della fattura in formato elettronico avverrà SOLO a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP/DEC.

La fatturazione seguirà il seguente calendario:

- per il servizio A) sarà bimestrale, come effettivamente risultante dai singoli certificati bimestrali di regolare esecuzione⁴ da emettere rispettivamente nei mesi di: marzo (servizio per gennaio e febbraio); maggio (servizio per marzo e aprile); luglio (servizio per maggio e giugno), settembre (servizio per luglio e agosto), novembre (servizio per settembre e ottobre), con saldo annuale a gennaio dell'anno successivo (servizio per novembre e dicembre).
- per il servizio B) sarà fatturato sulla base di quanto effettivamente risultante dai certificati di regolare esecuzione.
- La fattura dovrà contenere l'espresso riferimento al contratto e al CIG A02C17060D, nonché il codice fiscale della società fornitrice, il Codice IPA: GBP2VI e il codice fiscale di questo Tribunale 92004480379.
- La fattura non in regola con le norme fiscali vigenti o emessa in contrasto con le previsioni del presente atto, non sarà ritenuta valida e pertanto sarà rifiutata ai sensi della normativa vigente.

10. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi indicati nelle presenti condizioni generali e nelle schede attività;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nelle presenti condizioni generali e nelle schede attività;
- inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 36/2023 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del servizio;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

12. RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi tempo nelle seguenti ipotesi:

- a) per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg. prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
- b) ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica. Il fornitore affidatario si impegna fin d'ora alla prosecuzione del contratto nelle more di vigenza della convenzione CONSIP.
- c) qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia;

2. In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

3. La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

4. La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

13. GARANZIA DEFINITIVA DEL 5% E RITENUTA DELLO 0,5%

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106. Ai sensi del successivo comma 4, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, l'operatore economico, costituirà una garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale o sotto forma di cauzione o sotto forma di fideiussione. La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Sarà inoltre applicata la ritenuta progressiva dello 0,5% (art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023) che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA

Al fine di procedere ai dovuti adempimenti amministrativi relativi alla stipula, si ricorda che la società affidataria, in sede di trattativa diretta sul MEPA, dovrà tra l'altro provvedere alla produzione di:

1 – Garanzia definitiva di cui al punto 13, con efficacia temporale non inferiore a 48 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto;

2 - PASSOE

3 - BOLLO - RICEVUTA di pagamento elettronico, ovvero del bonifico bancario, dell'imposta di bollo pari ad € 40,00, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del codice dei contratti e del relativo allegato I.4, che l'affidatario è tenuto a versare al momento della stipula. Il pagamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo della stessa Agenzia. Ove dovute, sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

15. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Bologna.

16. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o di altre utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

La fornitura sarà regolata dalle clausole delle presenti Condizioni Generali, dalla lettera d'invito e relativi allegati, dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché da tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura Katia Chiesa (e-mail: k.chiesa@giustizia-amministrativa.it), (☎ 051.4293138).

Il Segretario generale

FIRMA per ACCETTAZIONE

Il legale rappresentante del FORNITORE

Si accettano espressamente le previsioni contenute nelle presenti condizioni, secondo quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. relativamente a:

6 PENALI

7 DANNI, RESPONSABILITA' e POLIZZA

9 FATTURAZIONE

10 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12 RECESSO

15 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

FIRMA per ACCETTAZIONE delle CONDIZIONI

Il legale rappresentante del FORNITORE